



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI
INDICI DI RIFERIMENTO
UTILIZZATI PER I CONTRATTI FINANZIARI
(BENCHMARK REGULATION – REG. UE 2016/1011)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 07.10.2021

ULTIMA MODIFICA
DELIBERATA DALL'AMMINISTRATORE
DELEGATO
IN DATA 22.06.2023



STORIA DELLE MODIFICHE

- 29.12.2021 modifica Allegato 1 con delibera dell'Amministratore Delegato
- 22.06.2023 modifica Allegato 1 con delibera dell'Amministratore Delegato

Responsabili del documento:
Direzione Finanza
Servizio Pianificazione e Controllo
Servizio Risk Management



INDICE

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | PREMESSA | 4 |
| 1.1 | Obiettivi del documento..... | 4 |
| 1.2 | Modalità di aggiornamento del Regolamento..... | 4 |
| 1.3 | Contesto normativo di riferimento..... | 4 |
| 1.4 | Ambito di applicazione | 4 |
| 2 | RILEVAZIONE DELL'EVENTO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O DI CESSAZIONE INDICE..... | 6 |
| 3 | PROCEDURE INTERNE APPLICATE NELL'EVENTO DI SOSTANZIALE VARIAZIONE O CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO | 7 |
| 4 | INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO ALTERNATIVO | 8 |
| 5 | COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA VARIAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO | 8 |
| 6 | PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO | 8 |
| 7 | PRINCIPALI EVENTI RELATIVI AGLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI DA C.R. ASTI..... | 9 |



1 PREMESSA

1.1 Obiettivi del documento

Il presente Regolamento delinea il Piano di continuità (di seguito anche il “Piano Interno”) che, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Benchmark Regulation (BMR - Regolamento UE 2016/1011 dell’8 giugno 2016), la Cassa di Risparmio di Asti (di seguito anche “C.R. Asti” o “la Banca”) redige e mantiene in qualità di fruitrice di indici di riferimento; in esso sono delineate le azioni che vengono intraprese in caso di variazioni sostanziali di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

L’ambito di applicazione del presente Regolamento è circoscritto ai contratti finanziari con i consumatori, secondo quanto previsto dal Regolamento BMR.

1.2 Modalità di aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è periodicamente soggetto a ricognizione e validazione in relazione all’evoluzione dell’operatività aziendale, al contesto normativo di riferimento e alle evidenze eventualmente pervenute dalle Funzioni responsabili del processo di definizione degli indici di riferimento.

Al Consiglio di Amministrazione compete l’approvazione delle successive modifiche, salvo che si tratti di un mero adeguamento a norme di Legge o di Vigilanza. In tal caso provvede l’Amministratore Delegato che ne dà successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

1.3 Contesto normativo di riferimento

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/1011 dell’8 giugno 2016 e successive modifiche e integrazioni.

1.4 Ambito di applicazione

A decorrere dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/1011 in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (e per misurare la performance di fondi di investimento).

Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione e l’utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari) di indici di riferimento (benchmark), intesi come gli indici in base ai quali viene determinato



l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

Il Regolamento BMR definisce quali “contratti finanziari” i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD - Consumer Credit Directive) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD - Mortgage Credit Directive), circoscrivendo così l'ambito applicativo a dette tipologie di finanziamento.

Per contratti di credito destinati ai consumatori si intendono:

- (i) i finanziamenti di credito al consumo,
- (ii) le aperture di credito in conto corrente (CCD – Direttiva 2008/48/UE)
- (iii) i contratti disciplinati dal credito immobiliare ai consumatori (MCD – Direttiva 2014/17/UE).

La normativa ha impatto anche per gli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, è redatto il presente Regolamento, applicabile in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un contratto.

Il presente Regolamento è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda già, ab origine, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della “variazione sostanziale”.

La Banca identifica i possibili indici di riferimento alternativi da applicare in sostituzione di quelli esistenti se gli indici cessano di essere disponibili. La scelta viene operata in base a valutazioni interne che tengono in considerazione le *best practices* internazionali e seguendo le raccomandazioni delle Autorità di mercato per le diverse tipologie di prodotto e mercato.

Gli indici sostitutivi, una volta individuati, sono ritenuti valide alternative agli indici di riferimento precedentemente utilizzati.



2 RILEVAZIONE DELL'EVENTO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O DI CESSAZIONE INDICE

Per “variazioni sostanziali” si intendono le c.d. “modifiche rilevanti” (“*material changes*”) della metodologia per la determinazione dell’indice, non anche le variazioni quantitative dell’indice di riferimento, dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.

Se un indice di riferimento utilizzato dalla Banca subisce una variazione sostanziale secondo quanto comunicato dall’Amministratore dell’indice stesso, ovvero qualora l’Amministratore non abbia ottenuto l’autorizzazione o la registrazione, oppure queste siano state sospese o revocate, la Banca provvede ad eliminare gli effetti distorsivi della variazione applicando un coefficiente di rettifica al fine di dare continuità all’effetto economico.

Laddove non sia possibile individuare un coefficiente di rettifica, viene valutata la possibilità di ricorrere all’indice alternativo previsto oppure a un indice individuato successivamente, valutando gli eventuali adeguamenti necessari.

Per “cessazione” si intende, invece, il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo. In caso di cessazione (o di sospensione) di un indice di riferimento si applica l’indice sostitutivo previsto contrattualmente oppure quello che la Banca individua quale valida alternativa, inclusi anche eventuali adeguamenti a fronte della differenza tra il valore dell’indice cessato e quello alternativo.

Se, viceversa, non è già individuato un indice di riferimento alternativo, vengono pianificate una serie di azioni, in relazione all’indice cessato e alla specifica tipologia di prodotto, e valutata la possibilità di ricorrere a un indice alternativo, seguendo le raccomandazioni delle Autorità di mercato e/o le valutazioni interne in base a *best practices* internazionali e prendendo in considerazione gli eventuali adeguamenti necessari.

La sostituzione dell’indice è effettuata a decorrere dall’inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell’indice di riferimento contrattualmente stabilito.



3 PROCEDURE INTERNE APPLICATE NELL'EVENTO DI SOSTANZIALE VARIAZIONE O CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

In caso di sostanziale variazione o cessazione della fornitura di un indice di riferimento utilizzato all'interno dei contratti stipulati dalla Banca, sono definite le seguenti procedure interne finalizzate all'individuazione e sostituzione con indice alternativo in caso di assenza di un indice sostitutivo già previsto contrattualmente.

La Funzione Finanza rileva la dismissione o la variazione sostanziale di uno o più indici e provvede a segnalarlo immediatamente alla Funzione Risk Management con cui si attiva per l'avvio delle analisi e relative attività finalizzate all'identificazione dell'indice/degli indici di riferimento alternativi a cui far riferimento per la relativa sostituzione, coinvolgendo le Funzioni a diverso titolo interessate (Bilancio e Pianificazione, Commerciale, Compliance, Comunicazione, Credito, Legale, Trasparenza) in esito dell'approvazione del/i nuovo/i indice/i.

Gli esiti delle analisi condotte, corredate anche dalle motivazioni secondo cui il/i nuovo/i indice/i rappresenta/tano valide alternative, vengono sottoposte all'Amministratore Delegato; questi esamina le risultanze dell'analisi condotta dalle Funzioni coinvolte, eventualmente avvalendosi dei Comitati consultivi tempo per tempo competenti in materia, e se concorde approva la proposta

I tassi sostitutivi così approvati vengono indicati tempo per tempo nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

A seguito della delibera dell'Amministratore Delegato, la Funzione Comunicazione in accordo con la Funzione Trasparenza cura la pubblicazione di un avviso sul sito internet della Banca con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o sottoposti a variazioni sostanziali.

La Funzione Commerciale cura l'inoltro ai clienti interessati di una specifica comunicazione, prodotta di concerto dalle Funzioni Legale e Compliance, in cui sono fornite precise indicazioni riguardo all'indice/agli indici di riferimento alternativo/i a cui far riferimento per la sostituzione. Vengono altresì indicate le motivazioni per cui i nuovi indici rappresentano valide alternative.

Le Funzioni coinvolte, ciascuna per le proprie competenze, provvedono altresì all'aggiornamento del sistema informativo e delle sezioni di trasparenza sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento definiti.



4 INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO ALTERNATIVO

Le Funzioni competenti, sulla base delle condizioni normative e di mercato e secondo le modalità operative in uso, effettuano la scelta dell'indice di riferimento alternativo attenendosi alle disposizioni del Regolamento BMR in materia di uso degli indici di riferimento: *“Le entità sottoposte alla vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36”* (art. 29 BMR). L'art. 36 del Regolamento BMR disciplina il contenuto del c.d. “Registro degli amministratori e degli indici di riferimento”, istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.

La scelta dell'indice alternativo di riferimento viene effettuata, ove possibile, riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale.

5 COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA VARIAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Con riguardo agli aspetti contrattuali vengono poste in essere le attività di adeguamento in linea con le disposizioni tempo per tempo applicabili.

In particolare, i contratti di finanziamento in essere vengono integrati con le nuove clausole contrattuali.

A tal fine, una volta individuato l'indice di riferimento alternativo, la Banca comunica alla propria Clientela interessata l'indice sostitutivo, individuato sulla base di quanto indicato nel presente Regolamento, secondo le modalità di comunicazione prescelte dalla Clientela stessa per l'invio delle comunicazioni relative ai rapporti contrattuali.

In caso di contratto di mutuo, unitamente alla comunicazione di variazione dell'indice viene valutata anche la trasmissione del piano di ammortamento comprensivo dell'importo della rata aggiornato per quanto attiene alla quota interessi, ipotizzandone la costanza nel tempo.

6 PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è pubblicato e messo a disposizione sul sito internet della Banca alla sezione “Novità Normative”.



È altresì prevista la pubblicazione di un avviso sul sito internet della Banca con l'indicazione degli indici di riferimento dei quali è stata resa nota la dismissione o la sostanziale modifica, degli indici sostitutivi individuati e delle motivazioni per cui tali indici rappresentano valide alternative.

7 PRINCIPALI EVENTI RELATIVI AGLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI DA C.R. ASTI

Per quanto riguarda i principali tassi di riferimento utilizzati dalla Banca si segnalano:

- **EURIBOR (Euro Inter Bank Offered Rate):** nel 2019, l'European Money Markets Institute (EMMI, l'organismo che amministra l'Euribor) ha introdotto una nuova metodologia di calcolo dell'indice Euribor (il c.d. "Euribor ibrido"). La nuova metodologia non ha comportato una variazione delle condizioni sul tasso di interesse attualmente applicato alla clientela e contrattualmente previsto, che si è evoluto con continuità e in coerenza con il mercato. L'Euribor continuerà ad essere pubblicato e continuerà ad essere un tasso adottato; la BCE ha peraltro consigliato per i nuovi contratti, di adottare il tasso di riferimento alternativo €STR– Euro Short Term Rate – che nel lungo periodo potrà essere il nuovo tasso che sostituirà l'EURIBOR;
- **LIBOR (London Interbank Offered Rate):** la Financial Conduct Authority (FCA) ha confermato che l'indice LIBOR cesserà di essere pubblicato dopo il 31 dicembre 2021, ferme alcune proroghe (ad esempio USD LIBOR che cesserà al giugno 2023). Una volta cessato, il LIBOR non potrà essere utilizzato in nessun contratto o strumento finanziario, né come indice di riferimento principale né come indice di riferimento alternativo. I mercati finanziari sono orientati verso l'adozione di indici alternativi ai tassi LIBOR utilizzando i relativi tassi overnight (ad esempio per il tasso USD LIBOR il tasso overnight Sofr);
- **EONIA (Euro OverNight Index Average)** è il tasso di interesse medio di riferimento nelle operazioni a brevissima scadenza (overnight) svolte sul mercato interbancario europeo, calcolato dalla Banca Centrale Europea. Il 2 ottobre 2019 è stato pubblicato per la prima volta l'indice €STR che coesiste con l'indice EONIA, che andrà a sostituire, fino alla definitiva cessazione di quest'ultimo (fine 2021). È in corso il passaggio progressivo al nuovo indice.



ALLEGATO 1

TABELLA TASSI

| DATA DI DISMISSIONE | TASSO DISMESSO | NUOVO TASSO |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 03/01/2022 | EONIA | €STR |
| 03/01/2022 | LIBOR CHF | SARON |
| 03/01/2022 | LIBOR GBP | SONIA TERM RATE |
| 03/01/2022 | LIBOR JPY | TORF |
| 30/06/2023 | LIBOR USD | SOFR TERM RATE |
| 28/06/2024 | CDOR | CORRA |